



COMUNE DI SPECCHIA

(Provincia di Lecce)

www.comune.specchia.le.it

ORIGINALE

ORDINANZA N. 20 DEL 31-03-2026

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi anno 2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- le condizioni meteo climatiche della stagione estiva, caratterizzate da alte temperature, scarsa umidità e venti variabili, aumentano il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi, rendendo necessarie misure preventive immediate per tutelare l'incolumità pubblica, la sicurezza del territorio e il patrimonio ambientale.

CONSIDERATO CHE

- è fondamentale la collaborazione della cittadinanza nel segnalare tempestivamente ogni principio di incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo, comprese eventuali strutture antropizzate presenti nelle medesime aree.

VISTI

- ✓ il D.Lgs. 267/2000, art. 50, comma 5;
- ✓ il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- ✓ il D.Lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile", artt. 3, 6 e 16;
- ✓ il R.D. 3267/1923 e le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti;
- ✓ il D.P.R. 753/1980, artt. 52, 55 e 56;
- ✓ la L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

- ✓ la L. 155/2021;
- ✓ le L.R. 18/2000, 7/2014, 38/2016, 53/2019, 1/2023;
- ✓ il “Piano Regionale AIB 2023–2025” (DGR 630/2024);
- ✓ la nota della Prefettura di Lecce prot. 2552/2026 e 3266/2026;
- ✓ il D.P.C.M. 20/12/2001 e l’art. 3 della L. 353/2000.

ATTESO

- che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art.54, comma 4, del D.lgs n.267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

PRESO ATTO

- che il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, definito annualmente dalla Regione Puglia, è generalmente compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, salvo proroghe.

ORDINA

Art. 1 – Periodo di grave pericolosità

Per l’anno 2026, in attesa del provvedimento regionale, il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è individuato dal 15 giugno al 15 settembre, salvo diverse disposizioni regionali.

Art. 2 – Divieti durante il periodo di pericolosità

Nel periodo indicato è tassativamente vietato:

1. bruciare residui vegetali di qualsiasi tipo;
2. accendere fuochi di ogni genere;
3. utilizzare esplosivi o far brillare mine;
4. usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per taglio metalli;
5. utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
6. tenere in esercizio fornaci, forni a legna e discariche incontrollate;
7. fumare o gettare mozziconi accesi;
8. esercitare attività pirotecnica o accendere fuochi d’artificio;
9. lanciare razzi o lanterne volanti;
10. transitare o sostare con veicoli su viabilità non asfaltata in aree boscate (salvo mezzi di servizio);
11. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade pubbliche o vicinali;

12. abbandonare rifiuti nei boschi o in aree sensibili.

Art. 3 – Obblighi dei proprietari e conduttori di terreni

I proprietari, affittuari e conduttori di terreni:

A) Terreni agricoli

- devono realizzare entro il 15 giugno 2026 fasce protettive di almeno 5 metri dal confine;
- devono mantenere pulite le aree dopo mietitrebbiatura o sfalcio;
- è vietata la bruciatura di stoppie, paglie e residui vegetali.

B) Terreni incolti

- devono realizzare entro il 15 giugno 2026 fasce protettive di almeno 5 metri, dal confine, prive di vegetazione secca.

C) Aree boscate

- devono mantenere una fascia protettiva di almeno 5 metri libera da rovi, necromassa e vegetazione erbacea;
- devono eseguire potature e spalcatore secondo normativa regionale.

Art. 4 – Obblighi per enti e gestori di infrastrutture

ANAS, Ferrovie, Provincia, Consorzi di Bonifica, gestori idrici e altri enti devono:

- pulire banchine, cunette e scarpate rimuovendo erba secca e materiali infiammabili;
- mantenere la vegetazione arborea potata per consentire il transito dei mezzi AIB;
- garantire fasce di protezione lungo infrastrutture e tratturi.

Art. 5 – Attività pirotecniche

Sono vietate su tutto il territorio comunale.

Il Sindaco può autorizzarle solo in aree non a rischio, previa verifica:

- della documentazione tecnica;
- della presenza di squadre e mezzi antincendio;
- delle condizioni meteo.

In caso di rischio, l'attività può essere sospesa o annullata.

Art. 6 – Strutture ricettive e campeggi

Devono:

- mantenere fasce protettive pulite;

- predisporre piani di evacuazione aggiornati;
- garantire punti di raccolta liberi e accessibili;
- dotarsi di sistemi antincendio adeguati.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 7 – Vigilanza

La vigilanza è affidata a:

- Polizia Locale;
- Forze dell'Ordine;
- Enti territoriali competenti.

Art. 8 – Sanzioni

La violazione dei divieti è punita ai sensi dell'art. 10, commi 6–8, L. 353/2000:

- da € 1.032,91 a € 10.329,14.

Le violazioni relative agli obblighi di prevenzione sono punite ai sensi dell'art. 12 L.R. 38/2016.

Resta fermo il risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 L. 349/1986.

Chiunque contravvenga alle prescrizioni qui contenute o non adempia agli obblighi previsti sarà soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai punti precedenti, fatta salva la configurabilità dell'ipotesi a titolo di colpa di cui all'art. 423bis del Codice Penale che comporterà il deferimento di chi ha posto in essere la condotta od omissione alla competente Autorità Giudiziaria.

AVVISA

Che è possibile proporre ricorso:

- al TAR Puglia entro 60 giorni;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e la diffusione tramite i canali informativi del Comune di Specchia.

L'ordinanza è trasmessa agli enti sotto elencati, per quanto di competenza:

- Regione Puglia – Sezione Protezione Civile -
protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura di Lecce -
protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Provincia di Lecce: Ufficio Strade - protocollo@cert.provincia.le.it;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce-com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- Questura di Lecce - gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce – tle24995@pec.carabinieri.it;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali - fle43453@pec.carabinieri.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Remigi Anna Laura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Baglivo Giovanni

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Remigi Anna Laura